Relazione del delegato speciale del Ministero di grazia e giustizia alla esposizione universale di Parigi.

Illustrissimo signor Ministro!

Colla lettera ministeriale 26 marzo 1867, mentre mi si conferiva la qualità di delegato speciale del Ministero di grazia e giustizia alla Esposizione di Parigi, mi si dava incarico altresì di procedere ad alcuni studi attinenti ai diversi rami di amministrazione del Ministero stesso.

Per corrispondere il meglio che da me si potesse all'onorevole mandato, credetti di rivolgere la mia attenzione particolarmente ai seguenti punti:

1° Esaminare se nella Esposizione universale di Parigi esistessero oggetti o si potessero raccogliere nozioni interessanti il Ministero di grazia e giustizia e dei culti;

2° Studiare l'ordinamento dell'amministrazione centrale della giustizia, e l'ordinamento giudiziario, così nell'Impero francese, come negli Stati pei quali doveva effettuarsi il mio ritorno; e in pari tempo raccogliere i bilanci, i regolamenti interni e quegli altri documenti dai quali potessero attingersi nozioni utili all'amministrazione della giustizia.

Da un attento esame della Esposizione e particolarmente dei Gruppi III e X, come pure dalle nozioni che gentilmente mi vennero favorite dalla Commissione italiana per l'Esposizione universale, ho dovuto convincermi che in essa non si contenevano oggetti, i quali direttamente od indirettamente potessero interessare l'amministrazione giudiziaria, nè quella dei culti. Infatti i Ministeri di giustizia dei diversi Stati non hanno creduto di seguire l'esempio dato da alcuni Ministeri della pubblica istruzione, di esporre in tabelle statistiche od in altro modo figurativo i risultamenti dell'amministrazione della giustizia civile e penale, ritenendo probabilmente, ed a ragione, che questi studi potessero più convenientemente trovar luogo nel Congresso statistico, convocato pel mese di settembre in Firenze. Nè tampoco mi fu dato rinvenire alcunchè di relativo all'amministrazione dei culti, ovvero a quella delle carceri giudiziarie e di pena, alle quali pure estesi le mie ricerche, dipendendo esse allora, per le provincie venete, dal Ministero di grazia e giustizia.

Ho pertanto concentrato ogni studio sulla seconda parte della mia missione. E nel renderne conto alla S. V. illustrissima non posso dispensarmi dal rammentare con gratitudine la benevola e cordiale accoglienza che ricevetti dai funzionari superiori dei dicasteri della giustizia, tanto in Francia, quanto nel Belgio, in Prussia ed in Austria, e l'efficace appoggio che mi venne prestato dai Capi delle legazioni italiane, presso i quali dal signor ministro degli esteri era stato gentilmente accreditato. Nè tacerò come sia stato approvato all'estero il pensiero di una missione, dalla quale appariscе che l'Italia sente il bisogno di proseguire nella riforma della propria amministrazione, facendo tesoro dei miglioramenti ottenuti dalle più colte nazioni, e facilitando per tal modo anche le comunicazioni internazionali d'ufficio, le quali, coll'estendersi dei commerci, si fanno sempre più frequenti ed importanti.

Ecco brevemente il risultato dei miei studi secondo l'ordine dei paesi visitati.

Impero francese.

Il Ministero di grazia e giustizia e dei culti dell'Impero francese ha le stesse attribuzioni che ha quello del Regno d'Italia, dappoichè venne di nuovo riunita al medesimo l'amministrazione dei culti, la quale era stata durante qualche tempo congiunta al Ministero della istruzione pubblica per la circostanza che il guardasigilli apparteneva ad una confessione acattolica.

Il Ministero è ripartito come segue:

I. *Gabinetto del ministro.*

II. *Segretariato generale*, dal quale dipendono:

1° L'ufficio di protocollo e legalizzazione;

2° L'ufficio degli archivi della cancelleria, il deposito delle leggi e decreti, la pubblicazione del bollettino, la biblioteca e la classificazione e comunicazione dei documenti;

3° L'ufficio degli archivi del Louvre;

4° La divisione del personale, ripartita in due uffici o sezioni, la prima delle quali comprende il personale delle corti, dei tribunali e delle giudicature di pace tanto della Francia quanto dell'Algeria, e la seconda il personale degli avvocati, procuratori, periti ed uscieri;

5° L'ufficio di contabilità e delle pensioni.

III. *Direzione degli affari civili e del sigillo*, ripartita in tre uffici: il primo tratta gli affari civili propriamente detti, le questioni legislative e quelle di ordinamento giudiziario; il secondo le naturalizzazioni, dispense di matrimonio ed altri affari relativi allo stato civile ed al sigillo delle leggi; il terzo gli affari del notariato.

IV. *Direzione degli affari criminali e di grazia*, ripartita in tre uffici. Il primo ha gli affari penali propriamente detti; il secondo le grazie e riabilitazioni; il terzo la statistica giudiziaria civile, commerciale e penale. Il capo dell'ufficio di statistica dipende peraltro dal direttore degli affari civili per ciò che riguarda le materie di sua competenza.

V. *Direzione degli affari di culto*, la quale comprende due divisioni ripartite in cinque uffici.

Il segretario generale, oltre la direzione degli affari a lui specialmente devoluti, ha la presidenza del Consiglio di amministrazione, il quale è composto dei direttori generali, si aduna di regola una volta la settimana e delibera sopra relazione del capo del rispettivo servizio, intorno ai seguenti oggetti: affari del sigillo; condanne a morte, per decidere se sia a proporsi la grazia o commutazione di pena; fissazione del numero de' posti di notai, procuratori, periti ed uscieri; creazione o soppressione dei tribunali di commercio e delle sezioni delle Corti e dei tribunali; aumenti di personale e degli stipendi della magistratura; domande di pensione presentate da funzionari, aventi più di 10 e meno di 30 anni di servizio; domande di sussidio per antichi magistrati ed altri funzionari, per le loro vedove e figli; privazioni di stipendio incorse da magistrati; ammissione, nomina e promozione degl'impiegati dell'amministrazione centrale, eccettuati quelli del Gabinetto. Il Consiglio di amministrazione tiene pure, se occorre, gli esami dei candidati ai posti vacanti negli uffici del Ministero, e conosce degli affari appartenenti simultaneamente a più direzioni e di tutti quelli che gli sono rinviati dal Ministro, o dal segretario generale, o che sono portati innanzi ad esso dal competente capo di servizio. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. In caso di voti egualmente divisi, prevale quello del presidente; ma se la deliberazione si riferisce alla esecuzione di una pena capitale, è preponderante l'opinione favorevole al condannato. Ogni deliberazione relativa ad una quistione d'interesse generale è depositata negli archivi e trascritta in apposito registro, del quale si trasmette estratto alla direzione competente.

I gradi e stipendi degl'impiegati sono i seguenti:

Ministro		L. 100,000
Segretario generale		» 20,000
Direttori generali		» 15,000
Capo del Gabinetto		» 10,000
	Minimo	Massimo
Sottodirettori	L. 8000 a	10,000
Capi di divisione	» 7500 a	10,000
Capi d'ufficio	» 4500 a	7500
Sottocapi	» 3500 a	4500
Redattori, verificatori e commessi d'ordine	» 2400 a	4000
Spedizionieri	» 1500 a	4000
Uscieri e personale di basso servizio	» 1000 a	1800

Il segretario generale è nominato per decreto imperiale, gli altri funzionari per decreto del guardasigilli.

Nei gradi pe' quali è stabilito un massimo ed un minimo di stipendio, gli aumenti si concedono dal ministro in somma non minore di lire 300, a norma dei meriti e titoli degl'impiegati, semprechè non si ecceda la somma totale stanziata nel bilancio. Nessuno può esser chiamato ai posti di redattore e sottocapo ed ai posti superiori se non è licenziato in leggo. I posti di commesso d'ordine, verificatore e spedizioniere sono riservati alle persone prive di questo titolo. L'ammissione al Ministero si fa di regola mediante esame.

Le riduzioni di personale, occorrendo, si effettuano a misura della vacanza dei posti, senza che alcuno sia collocato in disponibilità.

L'orario d'ufficio è stabilito dalle 10 alle 4, tranne le domeniche e feste di precetto, nelle quali interviene soltanto alcuno degli impiegati addetti al Segretariato generale.

Le Direzioni degli affari civili e penali hanno un ufficio comune di protocollo generale (*enregistrement*). Un altro ne è stabilito presso il Segretariato generale, ed un terzo presso la Direzione generale dei culti. Gli atti che giungono sono registrati in cartellini, che si conservano in filze divise per serie, secondo la natura degli affari; e soltanto le risposte alle note ministeriali sono iscritte nel registro di arrivo. L'ufficio del protocollo dà alle parti le notizie occorrenti per ricercare gli affari alla competente direzione, ma non tiene nota dell'esito dei medesimi.

Presso la Divisione del personale non si tiene protocollo d'arrivo, ma tutti gli atti riguardanti i funzionari vengono semplicemente uniti ai fascicoli che si tengono per tutti i funzionari, eccetto quelli delle cancellerie, e che sono conservati in ordine numerico. Un casellario, disposto nella forma dei casellari giudiziali, serve ad un tempo di rubrica e di matricola, riportandosi sui cartellini tutti i dati della carriera, i quali sono altresì notati sulla coperta dei fascicoli. Oltre a questi si tengono presso la divisione del personale soltanto i registri per ordine di luoghi, detti di matricola, ed i registri dei movimenti che avvengono presso ciascuna corte, tribunale e giudicatura. I movimenti del personale si fanno di regola dietro proposta dei primi presidenti e procuratori generali, i quali per ciascun posto presentano una terna, unendo le informazioni di ogni candidato sopra foglio separato, che viene conservato nel fascicolo. Gli stipendi essendo locali, il Ministero non tiene alcuna lista di anzianità, ma presso i capi delle corti si conserva nota della precedenza dei magistrati dei diversi collegi. Per mettere in corso gli stipendi si comunicano i documenti al Ministero delle finanze, presso il quale sono concentrate tutte le operazioni relative ai pagamenti.

Gli atti, che giungono al Ministero, sono aperti dal capo del protocollo, e, dopo la registrazione, trasmessi ai rispettivi direttori generali, o capi di servizio, dai quali vengono distribuiti ai capi d'ufficio, e da questi agli impiegati subalterni. Le minute sono presentate al visto del capo d'ufficio e del direttore generale, e quindi trasmesse agli uffici di copiatura di ciascuna direzione, il capo dei quali trasmette le spedizioni alla firma. I direttori generali firmano tutti gli affari; tranne quelli riservati al ministro, col quale essi conferiscono indipendentemente dal segretario generale. Il segretario generale per altro può domandare la comunicazione di qualsiasi affare.

I direttori generali sono scelti di regola dal corpo della magistratura, nella quale gli impiegati dell'amministrazione centrale possono fare passaggio, purchè abbiano i necessari requisiti.

Una metà dei posti di sotto-capo è riservata ai redattori, verificatori (contabili), o commessi, e metà di questi ultimi posti agli spedizionieri (copisti). Gli spedizionieri, per altro, non possono diventare redattori, se non sono licenziati in legge.

Regno del Belgio.

Il Ministero della giustizia nel Belgio ha, oltre le materie che ad esso appartengono nel nostro regno, anche l'amministrazione della giustizia militare, gli stabilimenti di beneficenza e di patronato pei liberati dal carcere, i manicomii, le carceri giudiziarie e di pena, e la sicurezza pubblica.

I gradi e gli stipendi dei funzionari sono i seguenti:

Ministro		L. 21,000
Segretario generale		» 10,000
Amministratore della sicurezza pubblica e delle carceri		» 10,000
Direttori		» 8,000
Direttore del *Monitore*		» 7,000
	Minimo	Massimo
Capi di divisione / Ispettori	L. 6,000	6,500
Capi d'ufficio	» 4,200	5,000
Sotto-capi d'ufficio	» 3,000	3,800
Commessi di 1ª classe	» 2,300	2,800
Id. di 2ª classe	» 1,800	2,200
Id. di 3ª classe	» 1,200	1,700

L'anzianità si determina dalla data del decreto di nomina ed a pari data dall'età.

In caso di vacanze in una Direzione o Divisione, il capo del servizio fa pervenire le proposte al segretario generale, che le rimette al Ministro.

Per l'ammissione all'impiego si esige un esame scritto e verbale sulle materie determinate dal regolamento; e per la nomina a capo d'ufficio si richiede un esperimento sulla capacità acquistata nei lavori d'ufficio.

I dottori in legge sono esenti dall'esame, e dopo due anni di esercizio di professione anche dall'esperimento. Possono esserne dispensati per decreto reale motivato le persone le quali almeno per cinque anni abbiano occupato pubbliche funzioni.

Le lettere e i pieghi sono aperti dal Ministro, o per sua delegazione dal segretario generale, il quale prima di passarli ai direttori o capi di divisione li fa registrare all'indicatore (protocollo) generale. Presso ciascuna Direzione o Divisione si tengono pure indicatori particolari colle rispettive rubriche alfabetiche.

In ogni ufficio si tiene un registro delle massime e delle circolari.

Le minute sono approvate dal ministro o segretario generale e trasmesse al capo dell'ufficio di spedizione che fa collazionare le copie, le sottomette alla firma e ne cura la consegna agli uscieri, dopo averle fatte iscrivere nel registro di spedizione.

L'orario d'ufficio è stabilito dalle 9 1/2 antimeridiane alle 4 pomeridiane, tranne le domeniche, le feste ed alcune altre solennità determinate dal regolamento.

Casa di pena cellulare di Louvain.

Fra gli stabilimenti più degni di osservazione nel Belgio essendomi stata indicata la casa di pena cellulare di Louvain (Lovanio), ritenni non estraneo allo scopo della mia missione il visitarla, attesa la stretta connessione che esiste fra il sistema penitenziario e la legislazione penale. I limiti di questa relazione non mi consentono d'entrare in una circostanziata descrizione di questo stabilimento modello che è fondato sul sistema dell'isolamento assoluto, ed è destinato a ricevere i condannati a più di un anno di prigionia, senza distinzione di pene, eccettuati i condannati a vita. Dirò tuttavia essere mirabile l'ordine, la nettezza ed il silenzio che regnano nel vasto edifizio, che può tutto sorvegliarsi da un solo punto centrale, ed in cui si vedono congiunte tutte le cure richieste dalla umanità e dalla salute dei condannati, a quella giusta severità, atta a ricordare loro ad ogni istante che si trovano in un luogo d'espiazione. Aggiungerò altresì che nel giorno in cui visitai lo stabilimento, sopra 500 detenuti uno solo si trovava rinchiuso nella cella di punizione, e tre soltanto erano nella infermeria; e ricordo pure come dall'egregio suo direttore mi venisse affermato che rari sono i casi di insubordinazione e che i casi di alienazione mentale e di malattia non sono più frequenti, che nella vita ordinaria; anzi che inferendo nello scorso anno il cholera nella città di Louvain, il penitenziario ne rimase totalmente esente. Ciò si ascrive particolarmente alla continua occupazione manuale e mentale dei condannati. Infatti essi sono tenuti di esercitare, a loro scelta, uno dei mestieri di tessitore, sarto, calzolaio o falegname, e sono anche in più giorni di ciascuna settimana obbligati alla scuola che si tiene alternativamente in lingua francese e fiamminga e nella quale s'insegnano la religione, la morale, il leggere e scrivere, l'aritmetica, le nozioni elementari di grammatica, la storia, geografia, geometria ed il disegno lineare in relazione coi mestieri e colle arti. Inoltre i detenuti possono avere libri della biblioteca, e colloqui col direttore e coi guardiani, ed attendono per turno ai diversi servizi della casa. Essi hanno giornalmente un'ora di ricreazione all'aria aperta, e ricevono una retribuzione determinata in relazione alla natura delle pene, le quali si distinguono le une dalle altre unicamente per la misura di tale retribuzione e per la durata. Mediante siffatto guadagno essi possono procurarsi alcune facilitazioni nel carcere o porgere soccorsi ai loro aderenti, ma una parte di esso è versata in un fondo di massa che loro si consegna all'uscita dal carcere.

Ogniqualvolta i detenuti escono dalla cella devono tenere la testa coperta di un cappuccio, che lascia liberi soltanto gli occhi e la bocca, e marciare alla distanza di sei passi gli uni dagli altri. E rimasi veramente compreso di maraviglia pel silenzio e per la puntualità, con cui tutti i movimenti si eseguiscono, quantunque nelle ore della scuola e del servizio religioso un gran numero di detenuti si riuniscano nella cappella, disposta in guisa che tutti possano vedere il cappellano o maestro ed essere da lui veduti, ma non riconoscersi scambievolmente fra loro.

Mi fu pure assicurato come dalle statistiche del Belgio apparisca che dal tempo dell'istituzione delle carceri cellulari si è notevolmente diminuito il numero dei reati. Sembra quindi desiderabile che si applichi anche in Italia al più presto possibile questo sistema moralizzatore, essendo a ritenersi che coi temperamenti già sperimentati si possa evitare ogni danno alla salute ed alle facoltà mentali dei condannati e che il risparmio nelle spese di pubblica sicurezza e di punitiva giustizia compenserebbe fra breve ad usura il dispendio che si richiede per la costruzione delle carceri cellulari.

Regno di Prussia.

La competenza del Ministero di giustizia in Prussia abbraccia, oltre l'amministrazione della giustizia, anche gli affari feudali, la sorveglianza sulla amministrazione della giustizia militare, la proposta dei funzionari a questa appartenenti, di concerto col ministro della guerra, e la sorveglianza, insieme al ministro di agricoltura, sull'amministrazione e sul personale del collegio di revisione per gli affari di agricoltura.

I gradi e gli stipendi del personale sono i seguenti:

	Talleri		Lire
1 ministro	10,000	=	37,500
1 sotto-segretario di Stato	4,500	=	16,875
11 consiglieri relatori	2,200 a 3,000	=	6,050 a 11,250
6 speditori (segretari)	800 a 1,600	=	3,000 a 6,000
7 calcolatori	800 a 1,600	=	3,000 a 6,000
12 registratori	800 a 1,600	=	3,000 a 6,000
14 cancellisti	500 a 1,200	=	1,875 a 4,500
39			

Oltre a questi vi erano, al principio del settembre 1867, 24 straordinari con una retribuzione da 350 a 500 talleri, corrispondente a lire 1,312 50 a 1875 all'anno.

I consiglieri relatori hanno il grado dei consiglieri del tribunale supremo e sono scelti invariabilmente tra i funzionari della Magistratura o del Ministero pubblico.

Degli impiegati inferiori la maggior parte sono scelti dalla Magistratura o dalle Cancellerie giudiziarie, altri assunti al Ministero dietro esame.

Gli affari sono ripartiti fra i consiglieri relatori in parte secondo le provincie, in parte secondo l'oggetto. Essi sono dal protocollo trasmessi al rispettivo consigliere, il quale li riferisce tutti, tranne i correnti e quelli di somma urgenza, nelle sedute che si tengono due volte alla settimana sotto la presidenza del ministro e coll'intervento del sotto-segretario di Stato. Egli nota quindi brevemente sull'atto la deliberazione presa in seduta, e ne fa la trasmissione al segretario che stende le minute, da sottoporsi al visto del relatore, del sotto-segretario di Stato e del ministro. Le spedizioni sono trasmesse a capo della cancelleria, il quale sorveglia l'esecuzione delle copie, le presenta alla firma, fa procedere alla formazione e consegna dei pieghi ed al passaggio degli atti all'Archivio. Ciascuno degli stadi che attraversa un affare deve essere annotato nel protocollo, che è diviso nelle corrispondenti colonne.

Gli affari correnti e quelli di urgenza sono decretati senz'altro dal relatore e quindi passati al segretario, dopo di che seguono il corso sovraccennato.

La registratura (protocollo) ha nove suddivisioni, cioè:

I. Affari generali.

II. Affari di personale e locali riguardanti le seguenti provincie:

a) Provincia di Prussia.

b) Sassonia, Vestfalia, Reno orientale e Hohenzollern.

c) Brandeburgo e Pomerania.

d) Slesia e Posnania.

III. Affari civili.

IV. Affari criminali.

V. Affari delle provincie renane, ad eccezione dei generali.

Nel modo stesso è suddiviso l'Archivio.

Tutte le carte riguardanti un affare sono cucite nel fascicolo. Per gli affari del personale non si tengono fascicoli distinti pei funzionari, tranne i casi di investigazione disciplinare, ma soltanto fascicoli complessivi secondo l'ordine dei movimenti e delle residenze.

Le graduatorie del personale giudiziario si tengono dalla contabilità; comprendono tutto il regno per le Corti d'appello, e pei funzionari dei tribunali sono divisi secondo i distretti delle Corti.

Gli stipendi dei funzionari giudiziari si pagano dalle casse esistenti presso ciascuna autorità, nelle quali si versano i prodotti delle tasse giudiziarie.

Ordinamento giudiziario in Prussia.

Non sarà inutile qui aggiungere alcuni cenni sull'ordinamento giudiziario nel regno di Prussia, che ho attinto in massima parte dall'annuario giudiziario compilato nel Ministero della giustizia in Berlino.

Sono da distinguersi, quanto all'ordinamento giudiziario, le provincie renane, per le quali fu conservato in massima parte l'ordinamento francese colà introdotto ai tempi del primo Impero, dalle altre provincie della monarchia.

Nelle provincie di Brandeburgo, Pomerania, Prussia, Slesia, Posnania, Sassonia e Vestfalia l'ordinamento giudiziario è regolato dalla ordinanza 2 gennaio 1849 e dalla legge 26 aprile 1851. Lo stesso ordinamento vige in alcuni circoli delle provincie renane e nei principati di Hohenzollern.

In queste provincie esiste il sistema delle tre istanze. La prima è formata da tribunali collegiali di città o di circondario, unitamente a Deputazioni e Commissioni giudiziarie; la seconda da tribunali d'appello; la terza dal tribunale supremo in Berlino.

La Magistratura giudicante gode della inamovibilità anche locale.

Tribunali di prima istanza. — I tribunali di città sono cinque e risiedono in Berlino, Breslavia, Königsberg, Danzica e Magdeburgo. Questi due ultimi comprendono anche il circondario. Il personale è composto di due o più direttori, il primo dei quali ha il titolo di presidente, dell'occorrente numero di consiglieri, giudici, impiegati di cancelleria ed uscieri.

I tribunali di circondario, in numero di 237, esercitano la giurisdizione sulle altre città e sulle campagne. I circondari hanno una popolazione da 40,000 a 70,000 abitanti, e sono coordinati alla circoscrizione amministrativa, in modo che ogni circondario amministrativo abbia di regola un tribunale risiedente nel capoluogo, qualora, per circostanze speciali, non sia necessaria una eccezione. Alcuni circondari amministrativi sono riuniti fra loro, in tutto od in parte, formando un solo circondario giudiziario. Questi tribunali si compongono di un direttore e di almeno cinque Consiglieri e Giudici.

Ai tribunali di circondario sono congiunte quasi dappertutto *Commissioni giudiziarie*, che tengono luogo delle nostre preture, essendo destinate a trattare gli affari di minore importanza, quelli di volontaria giurisdizione e delle ipoteche. Esse sono ora 493: hanno, in media, giurisdizione sopra 7500 abitanti, e sono composte di un giudice e del personale di cancelleria. Il giudice è membro del tribunale al cui circondario appartiene, e sottoposto alla vigilanza del proprio direttore o presidente. La delegazione alla Commissione si fa per decreto ministeriale. In caso di bisogno egli può essere chiamato a sedere nel tribunale.

In alcuni circondari esistono pure *Deputazioni giudiziarie*, le quali sono sezioni staccate del tribunale, decidono collegialmente e sono composte di tre giudici almeno, uno dei quali esercita le funzioni di direttore. Delle Deputazioni 49 sono permanenti e 23 periodiche, le quali ultime sono formate da commissari giudiziari, i quali si riuniscono di tempo in tempo, sia fra loro, sia coll'intervento di un membro del tribunale.

Finalmente vi sono *Commissioni per le udienze* formate di un membro del Tribunale e di un cancelliere, le quali vengono delegate di tempo in tempo per tenere udienze in certe località a norma del bisogno. Il numero di queste località è di 319.

Tutti i tribunali sono divisi di regola in due sezioni. La prima ha la giurisdizione contenziosa civile e penale, la seconda tutti gli altri affari, cioè la giurisdizione volontaria, le tutele, successioni ed ipoteche. In caso di bisogno le due sezioni sono suddivise in deputazioni, secondo la natura degli affari. Il tribunale di Berlino ha tre sezioni principali; cioè per gli affari civili, per gli affari di tutela e per le istruttorie. Ognuna di queste è suddivisa in più deputazioni e commissioni.

Per gli affari di importo minore di talleri 50 (lire 187) (così detti bagatelle), per le lesioni d'onore ed ingiurie di azione privata, per gli atti di volontaria giurisdizione e per la tenuta del registro dei commercianti sono destinati singoli membri dei tribunali come commissari permanenti.

Gli altri affari civili si decidono nelle deputazioni o sezioni, composte almeno di tre giudici.

Le contravvenzioni, cioè i reati che importano la pena del carcere fino a 6 settimane o la multa fino a 50 talleri (lire 187) sono giudicate da giudici singoli.

I delitti (reati puniti colla reclusione fino a 5 anni, col carcere di più di sei settimane, o colla multa maggiore di 50 talleri), sono decisi di regola da una sezione di tre membri.

I crimini, cioè i reati importanti la pena di morte, i lavori forzati o la reclusione oltre 5 anni, sono di competenza delle Corti di assise, composte di un presidente, di quattro giudici di tribunale e di un cancelliere, coll'intervento di dodici giurati.

Le Corti d'assise sono 79. I presidenti sono nominati ogni anno dal ministro per ogni distretto di Corte d'appello, e scelti dai giudici di tribunale del distretto. Il primo presidente del tribunale di appello designa fra questi i presidenti delle singole tornate.

Sull'avviamento delle procedure demandate alle Corti d'assise delibera preventivamente una Camera di Consiglio formata di tre membri del tribunale. La decisione definitiva è emanata dalla sezione di accusa del tribunale di appello.

L'istruttoria si fa da appositi giudici istruttori.

La competenza dei tribunali si estende in affari civili e penali a tutte le persone residenti nel circondario.

Hanno peraltro un fôro speciale i membri della Casa reale, i principi mediatizzati, i rappresentanti delle potenze estere, i militari in affari penali, gli studenti pei quali esistono tribunali universitari, competenti a decidere delle ingiurie, dei duelli e reati minori, come pure di certe azioni creditorie verso studenti.

Sono riservati ai tribunali di appello gli affari feudali e fedecommissari e certe fondazioni familiari.

Le deputazioni hanno generalmente l'eguale competenza dei tribunali, tanto negli affari civili quanto nei penali, non demandati alle Corti di assise. Sono riservati al tribunale soltanto gli affari matrimoniali, i conchiusi preventivi di accusa, le subaste e i sequestri dei beni non compresi nel registro ipotecario tenuto dalle deputazioni e la tenuta dei registri marittimi.

Al tribunale compete pure la facoltà di avocare a sè i singoli affari delle deputazioni.

La competenza delle commissioni giudiziarie abbraccia in affari civili le cause d'importo minore di 50 talleri, le ingiurie di azione privata ed altri processi che non importano dibattimento o decisione in contraddittorio. Inoltre spettano ad esse gli atti di volontaria giurisdizione e gli affari ipotecari, in quanto il tribunale non li avochi a sè. In affari penali sono competenti per tutte le contravvenzioni e certe classi di delitti, e debbono in certi casi assumere le istruttorie. Eguale si è la competenza delle Commissioni per le udienze.

Le norme sulla competenza sono contenute nel regolamento 18 luglio 1850. (Giornale del Ministero della giustizia, pag. 232-248)

Presso i tribunali vi sono ferie dal 21 luglio al 17 settembre ed inoltre per una settimana in occasione di ciascuna delle feste di Pasqua, Pentecoste e Natale. Durante le medesime sono sospesi gli affari non urgenti. Per gli affari urgenti si formano sezioni speciali.

Possono essere nominati membri dei tribunali soltanto i funzionari giudiziari che abbiano sostenuto il terzo esame di diritto, e quelli che furono professori ordinari delle Università nazionali per almeno 4 anni.

I presidenti, direttori e consiglieri sono nominati dal Re, i giudici dal Ministro della giustizia.

Presso i tribunali possono esservi *assessori* e *referendari* per sussidio o per far le veci dei membri mancanti.

I presidenti dei tribunali di città hanno il grado di consiglieri di terza classe, i direttori appartengono alla quarta classe, i consiglieri dei tribunali hanno grado intermedio fra la quarta e la quinta, i giudici sono nella quinta e nella stessa seguono gli assessori.

Tribunali di seconda istanza. — I tribunali di seconda istanza hanno la denominazione di tribunali di appello, ad eccezione di alcuni di essi, che conservano le denominazioni antiche, come il tribunale camerale in Berlino. Essi sono 21, non compresa la Corte d'appello [illegible] provincie renane.

Il loro territorio coincide di regola con quello dei Governi provinciali, ma alcuni di essi abbracciano il territorio di più Governi.

I tribunali d'appello hanno la seguente competenza:

a) Giudicano in seconda istanza tutti gli appelli, vale a dire negli affari civili per le somme maggiori di 50 talleri; nei penali pei delitti giudicati dalle sezioni dei tribunali o dai giudici singoli;

b) Giudicano i ricorsi in affari civili per le somme non maggiori di 50 talleri, in affari penali per le contravvenzioni;

c) Esercitano la sorveglianza su tutti i tribunali, le deputazioni e commissioni del distretto;

d) Sono giudici disciplinari pei membri dei tribunali, eccettuati i presidenti e direttori, e per tutti gli altri funzionari giudiziari del distretto;

e) Trattano gli affari feudali, fedecommessari e delle fondazioni riservate;

f) Autenticano i documenti dei quali deve farsi uso all'estero;

g) Sorvegliano la istituzione degli arbitri;

i) Decidono gli affari dei principi mediatizzati.

Ogni tribunale d'appello è diviso in due senati (sezioni), l'uno civile, l'altro criminale, che possono essere suddivisi in deputazioni secondo la natura degli affari. Presso la sezione criminale avvi almeno una deputazione pe' delitti e per le ingiurie, che esercita pure le funzioni di sezione d'accusa pei processi da rinviarsi alle assise, ed un'altra pei ricorsi.

Ogni sezione è composta di un presidente o dirigente e di un certo numero di consiglieri.

Le singole deputazioni sono formate di cinque membri ed un supplente, quelle per gli affari di polizia di tre membri.

Presso i tribunali d'appello che hanno dieci o più consiglieri, vi sono di regola un primo presidente ed un vicepresidente. Presso gli altri avvi un presidente solo od anche un direttore. Il primo presidente ha certi poteri disciplinari sui funzionari giudiziari del distretto, dà loro i congedi, in quanto non siano riservati al ministro, ha facoltà di nomina per tutti i funzionari subalterni ed uscieri del distretto (tranne pel tribunale di Berlino, ove questa spetta al presidente), sceglie i presidenti delle assise, e sorveglia il regolare e celere corso degli affari in tutto il distretto.

Il vice-presidente sorveglia la sezione affidatagli e supplisce il primo presidente.

Possono essere nominati consiglieri di appello soltanto i funzionari giudiziari, che abbiano sostenuto il terzo esame di diritto e quindi esercitato almeno per quattro anni le funzioni di giudice presso un tribunale di appello o presso un tribunale, o quello di procuratore di Stato, come pure i professori ordinari di leggi presso le Università nazionali da almeno quattro anni.

Tribunale supremo. — Il tribunale supremo di Berlino è la terza ed ultima istanza per tutta la Monarchia ed esercita pure le funzioni di corte di cassazione per le provincie renane. Esso è composto di cinque senati civili, un senato penale ripartito in due sezioni, ed un senato disciplinare. Il senato penale ed il disciplinare hanno giurisdizione su tutta la monarchia. Uno dei senati civili ha esclusivamente gli affari delle provincie renane.

Per le altre provincie il supremo tribunale ha la seguente competenza:

1° Decide in ultima istanza sul rimedio di legge della revisione, che è ammissibile in tutte le cause civili di famiglia, di stato e matrimoniali; e nelle altre soltanto quando vi siano difformi sentenze di prima e seconda istanza e l'importo della differenza sia superiore a talleri 500, ovvero non sia estimabile in danaro. La revisione non è ammessa nelle cause di fecondamento, di alimenti, di pedaggi ed altri diritti reali di poca entità.

Il supremo tribunale decide pure sulle querele di nullità, le quali sono ammesse in affari civili quando la sentenza non sia soggetta a revisione, ma siavi violazione di un principio di legge o di una forma essenziale di procedura. Negli affari penali è ammessa la querela di nullità tanto contro le sentenze delle Corti d'assise, quanto contro quelle di appello;

2° Decide in ultima istanza sui ricorsi contro decreti in affari civili e penali, tranne contro quelli che riguardano la disciplina e ritardi di procedura, che sono riservati al ministro della giustizia;

3° Risolve i conflitti di competenza fra più tribunali di appello o fra tribunali di prima istanza, appartenenti a diversi distretti;

4° Esercita il potere disciplinare sui propri membri, e sui presidenti e direttori dei tribunali d'appello e del collegio di revisione dell'agricoltura, come pure sui membri dell'auditorato generale e decide in seconda ed ultima istanza sui ricorsi contro le sentenze in materia disciplinare dei tribunali d'appello;

5° Decide in seconda ed ultima istanza sui ricorsi contro decisioni del collegio dei notai ed avvocati;

6° In forza di trattati speciali esercita le funzioni di tribunale supremo anche per alcuni Stati esteri.

Ciascun senato civile e ciascuna delle due sezioni del senato penale consta di un presidente e di un certo numero di consiglieri. Per la decisione si richiede la presenza di almeno sette votanti. Per gli affari disciplinali si forma un senato speciale, composto del primo presidente, dei vice-presidenti, dei membri del primo senato civile e di una sezione penale. Per la votazione si richiede la presenza di almeno quindici votanti.

Il primo presidente presiede le adunanze plenarie ed uno dei cinque senati, dirige il tribunale e nomina gli impiegati di cancelleria ed uscieri.

Il presidente ed i consiglieri sono nominati dal Re e devono aver esercitato per quattro anni le funzioni di consigliere relatore nel Ministero della giustizia, ovvero di giudice o procuratore superiore presso i tribunali di appello, di direttore di tribunale o di professore ordinario di una facoltà legale in una Università nazionale.

Procura di Stato. — I funzionari della Procura di Stato sono destinati a curare l'interesse pubblico, come agenti del Governo, nei casi designati dalla legge. Essi non sono funzionari giudiziari, sono indipendenti nelle loro attribuzioni dalle autorità giudiziarie e non hanno alcuna ingerenza negli affari di personale della magistratura giudicante.

Scopo della loro istituzione si è di scoprire gli autori dei reati ed agire contro di essi in giudizio; ma devono vegliare altresì affinchè nessuno innocente sia perseguitato. Negli affari civili curano l'interesse pubblico nelle sole cause di separazione o di nullità di matrimonio.

Sono impiegati delle Procure di Stato il procuratore generale e i procuratori superiori presso il tribunale supremo, i procuratori superiori presso i tribunali di appello, i procuratori di Stato che sono addetti alle corti d'assise e ai più importanti tribunali di circondario, i sostituti che sono addetti agli altri tribunali, ed in alcuni luoghi anche ai procuratori superiori e procuratori di Stato, ed i procuratori di polizia che agiscono nei processi per contravvenzioni e per certi delitti minori.

I funzionari delle Procure formano una gerarchia a parte, dipendente dal Ministro della giustizia. I procuratori superiori di appello sono a capo di tutto il personale delle procure del distretto; possono dirigere loro ammonizioni e censure, ed infliggere ai procuratori di polizia multe fino ai dieci talleri. Alle Procure è addetto il necessario personale di segreteria.

I funzionari delle Procure ricevono le denuncie dei reati e devono intervenire a tutti gli atti più importanti dei processi ed in particolare ai dibattimenti. Intervengono pure nei processi disciplinali contro pubblici funzionari.

I procuratori superiori e procuratori di Stato sono nominati dal Re, sopra proposta del ministro della giustizia, i sostituti dal ministro, ed i procuratori di polizia dal presidente (governatore) della provincia, sentito il procuratore superiore.

Possono essere nominati procuratori superiori e procuratori di Stato soltanto i funzionari giudiziari che hanno superato il terzo esame di diritto. A sostituti possono destinarsi anche i referendari. Se i procuratori superiori o procuratori di Stato ritornano in seguito nella carriera giudiziaria, si calcola per l'anzianità anche il tempo passato nelle Procure.

Il procuratore generale presso il tribunale supremo è parificato al vice-presidente dello stesso tribunale; i procuratori superiori presso il medesimo hanno il grado di consiglieri di seconda classe. I procuratori superiori di appello stanno fra i vice-presidenti di appello ed i consiglieri; i procuratori di stato dei tribunali di Berlino, Breslavia, Königsberg, Magdeburgo e Danzica sono parificati ai consiglieri di appello, gli altri ai consiglieri dei tribunali di prima istanza; i sostituti in pianta stabile ai giudici dei tribunali.

Avvocati. — Il numero degli avvocati è determinato per ogni circondario, e il loro esercizio è limitato al medesimo. Presso il tribunale supremo vi sono avvocati speciali. Gli avvocati devono avere le stesse qualifiche dei funzionari giudiziari, e sono nominati dal ministro in nome del Re. Essi sono impiegati dello Stato, ma non ricevono stipendio, ed hanno soltanto diritto agli onorari. Seguono in rango ai membri meno anziani dell'autorità giudiziaria cui sono addetti.

Gli avvocati più anziani e di maggior merito possono ottenere dal Re, sopra proposta del Ministro della giustizia, il titolo di consigliere di giustizia, e consigliere intimo di giustizia.

Notai. — Il notariato è di regola congiunto all'avvocatura. Vi sono notai speciali soltanto nelle città aventi più di 50,000 abitanti. Essi sono pure nominati dal ministro in nome del Re e il loro esercizio può estendersi a tutto il distretto di appello. Presso i tribunali di città ai quali sono addetti notai speciali, la loro competenza è ristretta al raggio giurisdizionale della città.

Possono nominarsi notai soltanto i funzionari giudiziari che abbiano sostenuto il terzo esame giuridico e l'esame speciale pel notariato, e dato prova di particolare onestà ed attitudine. Gli avvocati del tribunale supremo non possono essere notai.

Collegi di disciplina. — Presso ogni tribunale di appello avvi un collegio di disciplina per tutti gli avvocati e notai del distretto. Esso è composto di sei a dieci membri, scelti a maggioranza assoluta di voti in un'adunanza generale degli avvocati e notai del distretto, convocata e diretta dal primo presidente. I membri durano in ufficio sei anni, ma dopo tre anni se ne rinnova la metà. Il presidente del collegio è scelto dai membri del medesimo.

Il collegio veglia sulla condotta degli avvocati e notai del distretto, agisce d'ufficio o sulla proposta del tribunale di appello o della Procura di Stato, e può infliggere la pena dell'ammonizione o riprensione, della censura, della multa fino a 500 talleri, e della destituzione. Contro la decisione tanto l'accusato quanto la Procura possono ricorrere al tribunale supremo.

Delle mancanze commesse da un avvocato in un dibattimento conosce immediatamente il tribunale stesso, salvo il ricorso come sopra.

Le norme qui accennate valgono anche pel collegio di disciplina presso il tribunale supremo, il quale è composto di cinque membri, dei quali due si rinnovano dopo due anni.

Ascoltanti, referendari, assessori. — Chi vuole ottenere un posto di giudice, procuratore di Stato od avvocato, deve avere studiato le scienze legali almeno per tre anni in una Università, ed aver sostenuto tre esami di diritto.

Il primo esame che è quello di ascoltante si tiene soltanto presso i tribunali di appello di Berlino, Königsberg, Breslavia, Greifswald e Naumburg. Il candidato deve produrre ad uno di questi i propri documenti, ed un elaborato scritto sopra un tema di giurisprudenza da lui scelto. L'esame orale si tiene presso il tribunale di appello da uno dei presidenti coll'intervento di due funzionari giudiziari, designati dal ministro e di due professori di Università, scelti dal ministro dei culti per un biennio.

Esso verte sulle seguenti materie: filosofia del diritto, storia ed istituzioni del diritto romano, pandette, storia del diritto germanico, diritto germanico privato, diritto canonico, diritto feudale, diritto internazionale europeo, diritto pubblico germanico, diritto penale, diritto prussiano, teoria della procedura civile e criminale comune e prussiana ed elementi di economia nazionale.

Se l'esame riesce e l'elaborato scritto è soddisfacente, si rilascia al candidato l'attestato d'idoneità all'ufficio di ascoltante col quale egli può chiedere l'ammissione in tale qualità presso un tribunale di prima istanza. Ottenuta questa, egli presta giuramento, e da quel giorno decorre il suo servizio e l'anzianità come funzionario. Per essere ammesso al secondo esame deve aver servito almeno diciotto mesi presso un tribunale di prima istanza.

Il secondo esame è subito dall'ascoltante presso il tribunale di appello, nel cui distretto egli ha prestato l'ultimo servizio. Esso è orale e scritto. Il primo si tiene da due consiglieri di appello coll'intervento di un presidente e si riferisce principalmente alla legislazione pratica e teorica dello Stato, comparata al diritto comune. L'esame scritto consiste nella relazione di una causa civile. Riuscendo l'esame se ne riferisce al ministro; l'ascoltante è promosso a referendario, e in tale qualità egli presta ulteriore servizio per almeno anni 2 1|2, in parte presso i tribunali di prima istanza, in parte presso il tribunale di appello, presso la procura di Stato e presso un avvocato.

Quando il referendario abbia i prescritti requisiti è ammesso al terzo esame, o grande esame di Stato. Questo si tiene in Berlino da apposita Commissione, composta di consiglieri del supremo tribunale e di avvocati. Esso è orale e scritto. Quest'ultimo consiste in una relazione di prova ed un tema scientifico. Riuscendo l'esame, se ne riferisce al ministro, il quale, mediante decreto speciale in cui è indicata l'anzianità, nomina il referendario assessore giudiziario e lo assegna ad un tribunale di città o di circondario.

Gli assessori sono abilitati a tutti i posti giudiziari superiori senza altro esame; le promozioni ulteriori seguono a norma della capacità ed anzianità.

I referendari che non hanno sostenuto il terzo esame, sono qualificati soltanto ai posti di giudice sussidiario temporaneo presso i tribunali, di sostituto procuratore di Stato e di supplente temporario degli avvocati. Possono pure chiedere impieghi di cancelleria.

Funzionari subalterni. — I funzionari subalterni spediscono gli affari di cancelleria, di contabilità, e di cassa presso i tribunali e le procure e sono segretari per i verbali e per le udienze. Essi sono funzionari in pianta o diurnisti (scrivani). I primi si distinguono in due classi: segretari ed assistenti.

Gli affari delle casse presso i tribunali di appello si spediscono dalle casse provinciali; presso i tribunali di prima istanza vi sono speciali contabili e controllori, i quali ultimi sono pure revisori delle tasse giudiziarie. In ogni distretto di Corte di appello avvi un ispettore di cassa e di contabilità per sorvegliare questa amministrazione.

A segretari, contabili, controllori e revisori possono nominarsi soltanto funzionari che abbiano superato l'esame di attuario di prima classe. I revisori di cassa e di contabilità sono nominati dal ministro; tutti gli altri funzionari subalterni dal primo presidente del tribunale di appello. I segretari e contabili possono ottenere titoli onorifici per regio decreto.

Gli uscieri, inservienti e custodi delle carceri sono nominati dal presidente del tribunale di appello.

Tutti i funzionari di cancelleria sono pagati dallo Stato.

Le tasse giudiziarie non si esigono pei singoli atti di procedura, ma sono liquidate alla fine di ciascuna causa, avuto riguardo alla entità della medesima ed all'opera che vi prestano le autorità giudiziarie. Si dirige quindi alle parti un precetto in cui s'impone a ciascuna il pagamento delle quote, rispettivamente attribuite dalla sentenza.

Provincie renane. — Nelle provincie renane la giustizia è amministrata da giudici di pace (pretori), da tribunali provinciali, dalla Corte di appello in Colonia e dal tribunale supremo in Berlino.

Essendosi in quelle provincie conservata la legislazione colà introdotta al tempo della occupazione francese, la costituzione delle mentovate autorità giudiziarie è rimasta conforme ne' suoi principii a quella dell'ordinamento giudiziario di Francia e d'Italia; e mi limiterò pertanto ad accennare le più essenziali disposizioni.

Il numero delle preture è di 125; in alcuni luoghi più distanti dalla sede si tengono udienze periodiche.

I pretori sono nominati dal ministro, e devono aver sostenuto il secondo esame, aver esercitato le funzioni di referendario almeno per un anno ed essere stati applicati per tre mesi all'ufficio di un giudice istruttore.

I vicepretori sono pure nominati dal ministro e scelti fra gli abitanti meglio qualificati del distretto.

I tribunali provinciali sono in numero di nove e sono divisi in sezioni. Presso ciascuno vi sono uno o più giudici istruttori. Presso alcuni esistono anche speciali uffici d'istruzione fuori della sede del tribunale, composti di un giudice, di un procuratore di Stato e di un cancelliere. I giudici istruttori sono nominati ogni anno dal ministro sopra proposta del primo presidente e procuratore generale della Corte d'appello. Rendendosi necessario un supplente nel corso dell'anno, è nominato dall'assemblea generale del tribunale.

La Camera di Consiglio delibera se ed a quale autorità giudiziaria debbano rinviarsi gli atti d'istruttoria, se debbano trasmettersi alla sezione d'accusa o se abbia a pronunciarsi la desistenza dal procedimento.

I tribunali provinciali sono prima istanza per le cause civili eccedenti la competenza dei pretori e pei delitti; seconda istanza per le cause civili e per le contravvenzioni giudicate dai pretori.

Le Corti d'assise sono composte di un presidente, nominato dal primo presidente della Corte di appello fra i consiglieri della Corte, e di quattro giudici del tribunale designati dal presidente del medesimo. Il pubblico Ministero è rappresentato dal procuratore superiore addetto al tribunale o da uno dei procuratori di Stato, e le funzioni di cancelliere si esercitano da un segretario del tribunale. Le sessioni si tengono ordinariamente ogni trimestre nella sede del tribunale e straordinariamente quando occorra. Contro le decisioni ha luogo soltanto il ricorso

in Cassazione ed in taluni casi quello in revisione al tribunale supremo.

A membri dei tribunali possono nominarsi soltanto funzionari che abbiano sostenuto il terzo esame giuridico per le provincie renane. I presidenti e consiglieri sono nominati dal Re, gli assessori del ministro.

Corte d'appello di Colonia. — La Corte d'appello di Colonia è composta di un primo presidente, di tre presidenti di sezione e 28 consiglieri, oltre il Ministero pubblico e la cancelleria. È divisa in tre sezioni civili ed una sezione d'accusa. Ogni anno si cambia un terzo dei membri di ciascuna sezione.

La Corte d'appello in affari civili esercita le funzioni di seconda istanza per le cause decise dai tribunali provinciali e di commercio, dai tribunali pei dazi sul Reno e dal tribunale universitario in Bonn. In affari penali essa delibera sulle accuse trasmesse dalle Camere di Consiglio dei tribunali, ed è seconda istanza per le decisioni di queste.

Tribunale supremo. — La Corte di revisione e cassazione speciale per le provincie renane, che sussisteva in Berlino, venne colla legge 17 marzo 1852 riunita al tribunale supremo, come già si è accennato. Gli affari penali sono decisi da una sezione del Senato criminale, gli affari civili e disciplinari da un apposito Senato renano.

Il tribunale supremo renano giudica, colle formalità di procedura vigenti nelle provincie renane, tutti i ricorsi in cassazione contro sentenze civili e penali, pronunciate in ultima istanza ed impugnate per violazione o falsa applicazione di legge o per violazione di forme essenziali. Sono escluse dalla cassazione le sentenze pretoriali di ultima istanza e quelle della Corte di appello in affari del dazio renano. In caso di cassazione della sentenza il tribunale supremo decide esso medesimo nel merito, o pronuncia il rinvio ad un altro tribunale. Il rinvio ha luogo in tutte le cause di competenza della Corte di assise, quando la sentenza venga cassata non soltanto per falsa applicazione di legge, ma per nullità di procedura e quindi si renda necessario di rinnovare il dibattimento.

Inoltre il tribunale supremo ha la missione di guarentire l'osservanza della legge e mantenere l'unità della giurisprudenza in tutto il distretto; ed è quindi abilitato sulla proposta della procura di Stato, di annullare nel *solo interesse* della legge anche le sentenze non impugnate dalle parti e gli altri atti giudiziari, in cui riconosca violazione di legge od eccesso di poteri. Siffatto annullamento non influisce sugli interessi delle parti.

Il tribunale supremo giudica inoltre i ricorsi in revisione, ammessi nel caso che due sentenze contraddittorie abbiano condannato diverse persone come autori dello stesso crimine, ovvero che l'accusato sia stato condannato per omicidio e vi abbiano indizi che la persona di cui trattasi sia tuttora in vita, oppure che taluno sia stato condannato in base a false testimonianze. Esso decide anche sui conflitti di competenza fra tribunali indipendenti l'uno dall'altro, sul rinvio di affari ad un tribunale diverso dal competente per motivi di sospicione legale o di sicurezza pubblica, sui gravami di sindacato contro le Corti di appello e di assise e sugli altri casi determinati dalla legge.

Il Senato renano si compone di un presidente e di almeno sette consiglieri. Per la validità delle deliberazioni si richiede la presenza di sette votanti.

Per essere nominato presidente o consigliere del Senato renano è necessario essere stato per quattro anni presidente o consigliere della Corte di appello di Colonia o consigliere relatore per gli affari renani nel Ministero di giustizia, ovvero presidente o vicepresidente presso un tribunale provinciale renano, o finalmente procuratore generale, avvocato generale o procuratore superiore nelle provincie renane.

I membri del Senato renano possono intervenire altresì nelle deliberazioni per affari nei quali la legislazione è uniforme in tutta la Monarchia, e per affari civili delle provincie, in cui vige il diritto comune ed in tutti gli affari penali.

Ministero pubblico. — Il Ministero pubblico è rappresentato presso la Corte di appello da un procuratore generale, tre avvocati generali e tre procuratori di Stato; presso ciascun tribunale da un procuratore superiore e due a quattro procuratori di Stato; presso le preture da un commissario di polizia e mancando questo dal sindaco. Ogni procuratore generale e procuratore superiore ha un segretario.

Il Ministero pubblico è affatto indipendente dalla magistratura giudicante. Esso non può assoggettare a critica gli atti o i giudizi della magistratura, fuorchè mediante azioni o ricorsi alle magistrature superiori; e del pari i tribunali non possono conoscere degli atti e pareri delle procure, altrimenti che mediante conchiusi o sentenze in seguito alle proposte fatte. Un funzionario del Ministero pubblico assiste a tutte le sedute dei tribunali collegiali, ma non interviene alle deliberazioni dei giudici.

Quanto alla dipendenza gerarchica, alle attribuzioni delle procure ed al pareggio dei funzionari con quelli della magistratura giudicante valgono nelle provincie renane norme simili a quelle vigenti nel regno d'Italia.

Così pure fu conservata in quelle provincie la distinzione fra avvocati e procuratori e la separazione dell'avvocatura dal notariato.

Le norme pel tirocinio giudiziario e per gli esami sono analoghe a quelle esistenti nelle altre provincie della monarchia prussiana.

Il personale delle cancellerie è in parte nominato dal ministro e riceve stipendio fisso dallo Stato, in parte è assunto dal cancelliere a norma del bisogno.

Gli uscieri si distinguono in uscieri di udienza e cursori.

Tribunali di commercio. Nelle provincie renane esistono otto tribunali di commercio, composti intieramente di commercianti, eletti dai notabili del ceto mercantile compresi in una lista compilata dall'autorità amministrativa. Gli eletti sono confermati dal Re e durano in carica due anni.

Nelle altre provincie esistono soltanto due tribunali speciali di commercio, cioè quelli di Königsberg e Danzica, composti di un direttore e di giudici in parte giureconsulti, in parte commercianti, ma questi ultimi intervengono soltanto come periti. L'istituzione di altri tribunali di commercio forma oggetto di studio per una legge speciale; nel frattempo giudicano come tali i tribunali ordinari.

Fôro speciale. Oltre alle autorità giudiziarie esercitano in Prussia le funzioni di fôro speciale:

I. I tribunali delle industrie (*conseils de prud'hommes*), composti di commercianti o fabbricatori, capi d'arte e lavoranti, e destinati a conciliare e giudicare le controversie fra proprietari di fabbriche ed operai, ecc.;

II. I tribunali dei dazi sull'Elba, nel Weser e sul Reno;

III. I tribunali delle prede in tempo di guerra;

IV. I tribunali disciplinari pei funzionari giudiziari ed amministrativi;

V. I tribunali militari;

VI. I tribunali delle Università per affari civili e penali degli studenti;

VII. I tribunali ecclesiastici;

VIII. Le Commissioni generali ed il collegio di revisione per l'agricoltura, chiamati a decidere sui rapporti fra proprietari di fondi e coloni, sulle questioni di servitù, decime ed altri diritti reali.

I limiti della presente relazione non mi consentono di entrare nell'esame dell'ordinamento di queste autorità, la istituzione delle quali dipende in parte da condizioni che non si verificano nel nostro regno.

Impero d'Austria.

È noto come nell'impero d'Austria sia ora totalmente divisa l'amministrazione centrale dei paesi al di qua della Leitha (provincie tedesche, italiane e slave) da quella della Corona ungherese. Mi occuperò soltanto della prima, poichè l'altra è retta con norme affatto speciali, fondate nell'antico diritto ungarico, che non potrebbero trovare applicazioni altrove.

Il Ministero della giustizia pei paesi cisleithani abbraccia l'amministrazione giudiziaria e quella delle carceri giudiziarie e di pena.

Desso è ripartito in due sezioni, l'una legislativa, l'altra amministrativa.

I gradi e gli stipendi del personale sono i seguenti:

Grado	Stipendio — fiorini	Assegno locale — fiorini	Totale in fiorini	Totale in lire italiane
1 ministro	8,400 »	2,100	10,500 »	25,925. 92
2 capi di sezione (direttori generali)	6,300 »	1,050	7,350 »	18,148. 14
5 consiglieri ministeriali:				
3 dei quali con	5,250 »	630	5,880 »	14,518. 51
2 »	4,200 »	630	4,830 »	11,925. 92
3 consiglieri di sezione:				
2 con	3,150 »	420	3,570 »	8,814. 81
1 »	2,625 »	420	3,045 »	7,518. 51
4 segretari ministeriali:				
1 con	2,100 »	315	2,415 »	5,962. 96
2 »	1,890 »	315	2,205 »	5,444. 44
1 »	1,680 »	315	1,995 »	4,925. 92
10 concepisti ministeriali:				
5 con	1,050 »	210	1,260 »	3,111. 11
5 »	945 »	210	1,155 »	2,851. 85
1 consigliere dei conti . .	1,600 »	300	1,900 »	4,691. 35
3 ufficiali di contabilità:				
1 con	1,000 »	250	1,250 »	3,086. 41
1 »	800 »	200	1,000 »	2,469. 13
1 »	600 »	150	750 »	1,851. 85
29 impiegati di concetto.				
Impiegati d'ordine.				
2 direttori:				
1 con	1,890 »	315	2,205 »	5,444. 44
1 »	1,680 »	315	1,995 »	4,925. 92
3 aggiunti:				
2 con	1,260 »	210	1,470 »	3,629. 62
1 »	1,050 »	210	1,260 »	3,111. 11
14 ufficiali di cancelleria:				
4 con	945 »	126	1,071 »	2,644. 44
4 »	840 »	126	966 »	2,385. 18
3 »	735 »	126	861 »	2,125. 92
3 »	630 »	126	756 »	1,866. 66
6 accessisti:				
3 con	420 »	105	525 »	1,296. 29
3 »	367 50	105	472 50	1,166. 66
25				
Personale di servizio inferiore.				
2 uscieri	525 »	105	630 »	1,555. 55
5 inservienti	472 50	84	556 50	1,374. 07
7 messi	367 50	63	430 50	1,062. 96
6 spazzini	226 80	42	268 80	663. 70
1 portinaio	226 80	alloggio in natura	226 80	559. 99

I capi di sezione (direttori generali) sono pareggiati ai presidenti di sezione della suprema Corte di giustizia; i consiglieri ministeriali ai consiglieri della stessa Corte; i consiglieri di sezione a quelli di Appello; i segretari ministeriali ai consiglieri dei tribunali provinciali; i concepisti ai sostituti procuratori di Stato; il personale d'ordine ai gradi corrispondenti delle cancellerie giudiziarie.

La trattazione degli affari è collegiale. Ogni consigliere ministeriale e di sezione ha voto consultivo nel Consiglio e tiene a sua dipendenza uno o più segretari o concepisti per compilare le relazioni e stendere le minute, che poi sono rivedute da lui e dal capo sezione, e trasmesse all'ufficio generale di copiatura, il capo del quale le presenta alla firma.

L'ufficio di protocollo è unico, tranne per gli affari riservati. Unico del pari è l'ufficio di spedizione e l'archivio.

Pei posti vacanti nella magistratura giudiziaria si apre di regola il concorso.

Le proposte pel personale si fanno dai presidenti dei tribunali di Appello, udita una Commissione consultiva di consiglieri.

Le nomine alle cariche inferiori, così dell'Ordine giudiziario come delle cancellerie, sono fatte dagli stessi presidenti, e l'amministrazione è quindi molto dicentrata.

Gli affari di contabilità, che prima erano riuniti nel Ministero delle finanze, vennero recentemente ripartiti fra i vari Ministeri.

Conclusione.

Esaminato sommariamente l'ordinamento dei Ministeri della giustizia nei diversi Stati percorsi, mi sia concesso esprimere alcune idee sulle riforme che, a mio parere, potrebbero utilmente applicarsi nel regno d'Italia.

Amministrazione centrale.

Anzitutto, per ciò che riguarda la competenza, mi sembra che, ad esempio di quanto si è fatto nel Belgio e in Austria, e secondo che si desidera da uomini competenti in Francia ed in Prussia, l'amministrazione delle carceri giudiziarie e di pena potrebbe utilmente essere staccata dal Ministero dell'interno ed unita a quello di grazia e giustizia. Atteso infatti l'intimo legame fra l'applicazione della pena e la sua esecuzione, sembra logico che il dicastero, il quale propone le leggi penali e ne sorveglia l'applicazione, sia chiamato altresì a compilare i regolamenti delle case di pena ed a vigilare sul personale di custodia, affinchè la pena sempre corrisponda allo scopo pel quale venne inflitta. E da siffatta riunione si otterrebbe altresì il vantaggio di una considerevole diminuzione di carteggio fra i Ministeri e le autorità che ne dipendono, e di una più pronta e conveniente risoluzione delle domande di grazia e di molti altri affari che tanto importano alla libertà dei cittadini, all'efficacia della repressione ed ai più vitali interessi della società. Qualora poi si stimasse il Ministero di giustizia troppo aggravato da quest'aggiunta, si potrebbe, ad esempio della Prussia, cedere al Ministero dell'istruzione pubblica gli affari riguardanti i culti, se pure non fosse a sperarsi che per effetto dell'applicazione delle leggi sull'asse ecclesiastico questi vadano sempre più diminuendo di numero e d'importanza.

Toccando ora la spinosa questione del personale, osservo che in tutti gli Stati ho trovato la distinzione delle carriere in superiore ed inferiore. Sia che questa si voglia stabilire secondo il criterio degli studi percorsi, come in Francia, Prussia ed Austria, ovvero secondo il risultato di appositi esami, come nel Belgio, certo si è che senza di essa non può ottenersi una ben regolata amministrazione. Un progresso in tale parte è segnato nel riordinamento della nostra amministrazione centrale, avvenuto col decreto luogotenenziale 24 ottobre 1866, e nel successivo del 4 novembre detto anno, col quale venne riordinato il Ministero di grazia e giustizia, che ha esercitato una salutare influenza sull'andamento degli affari in questo Ministero; ma la riforma non sembra per anco completa. È d'uopo, a parer mio, che gli impiegati della carriera inferiore, senza escludere la possibilità di passare alla superiore, quando se ne mostrino degni, trovino nella carriera, alla quale appartengono, una prospettiva tale da impegnarli sempre più all'esatto e coscienzioso adempimento delle loro funzioni, da cui dipende in massima parte la regolarità di tutta l'amministrazione. Per conseguenza la carriera inferiore non deve considerarsi come un tirocinio od un esperimento, ovvero un rifugio dei meno intelligenti, ma senza costituire una casta, dalla quale non si possa uscire, essa deve aprire l'adito a conseguire una posizione abbastanza agiata, e quelle distinzioni che, a buon diritto, si concedono ai funzionari che con un lungo e zelante servizio abbiano saputo meritarle.

Questa necessità fu riconosciuta nel Ministero di grazia e giustizia colla creazione di gradi superiori nell'ordine inferiore, ma essa in pratica non raggiunge completamente lo scopo, perchè i passaggi nella stessa carriera non sono abbastanza graduati. Credo poi indispensabile sopprimere l'ultima classe di stipendio a lire 1200, somma affatto insufficiente per far fronte ai bisogni della vita in una capitale, e sostituire alla denominazione di *commessi* un'altra che non possa per avventura ledere l'amor proprio degli impiegati di alcune provincie, ove questo nome suona poco gradito per le reminiscenze degli antichi Governi. Io ho trovato nei Ministeri di Francia e di Prussia impiegati di carriera inferiore, che seppero espormi tutto il sistema di amministrazione colà vigente, con tanta chiarezza e tale ordine di idee, da dimostrare, oltre una non comune intelligenza, anche un vivo amore alle loro occupazioni. Quando si sappia prevalersi degli ottimi elementi che pure abbiamo in Italia, e togliere gli impiegati inferiori dallo scoraggiamento nel quale ora sono caduti, non dubito che si otterrà eguale risultato e cesseranno in gran parte nel paese i lamenti sul disordine nell'amministrazione.

Per ciò che riguarda l'ordinamento interno ho trovato nei Ministeri da me visitati due sistemi essenzialmente diversi.

Il primo è quello applicato nella Francia, nel Belgio ed in Italia, che chiamerei sistema delle divisioni o della collegialità successiva, il secondo quello dei relatori o della collegialità propriamente detta, che trovai applicato in Prussia ed in Austria. A norma del primo gli affari, dopo una rivista sommaria da parte del segretario generale o direttore e del capo di divisione, sono deferiti allo studio di un impiegato inferiore (applicato o segretario) il quale stende la soluzione in forma di relazione o di nota, secondo il proprio intendimento o in conformità di ordini ricevuti, e la sottopone al superiore immediato (capo di sezione o di ufficio). Questi alla sua volta ne riferisce al capo di divisione, il quale spedisce senz'altro l'affare se preparatorio, ovvero lo porta alla soluzione ed alla firma del direttore o segretario generale o del ministro.

Sembra a prima giunta che questo sistema offra tutte le guarentigie per una matura e sollecita spedizione degli affari; ma in pratica si verifica troppo spesso che gl'impiegati inferiori per inavvedutezza od inesperienza non dieno ad essi l'indirizzo più giusto o più opportuno, e che i superiori, fidando in loro, ed affollati come sono di brighe e di udienze, non esaminino colla dovuta ponderazione gli atti ed i documenti, ed approvino con troppa facilità la soluzione che loro vien presentata. Avvi inoltre l'inconveniente che pochi essendo gli impiegati istruiti dei singoli rami di servizio riesce difficile supplirli in caso di malattia ed assenza, e perciò gli affari soffrono talora un sensibile ristagno.

Ben diverso è il sistema collegiale. Per effetto del medesimo gli affari pervengono direttamente ai relatori, ed essendo questi persone di una posizione elevata e di provata dottrina ed esperienza, è più raro il caso di un indirizzo erroneo. Dovendo poi essi prepararsi alle sedute per non essere colti da domande improvvise dei loro colleghi, è necessità che studino profondamente gli atti sui quali debbono riferire. Inoltre, siccome tutti i relatori sono istrutti degli affari più importanti e delle massime adottate nel Ministero in tutti i rami dell'Amministrazione, le supplenze diventano facilissime. Ma v'ha di più; il ministro o segretario generale assistendo di regola alle sedute, sono nel caso di formarsi un adeguato concetto della capacità degli impiegati e del corso della amministrazione, ed appoggiati all'autorità morale del Consiglio, sicuri che tutte le deliberazioni furono prese con maturità e giustizia, possono più facilmente resistere alle estranee sollecitazioni, onde grandemente si rafforza l'autorità del Governo.

Esprimo quindi caldi voti affinchè il principio della collegialità, già riconosciuto nell'ordinamento attuale per alcune classi di affari e specialmente per quelli dell'amministrazione centrale, sia, sull'esempio della Prussia, applicato a tutti gli affari, tranne gli urgentissimi e quelli di poca entità. Trovo peraltro una formalità soverchia il sistema colà usato di passare le minute delle spedizioni al visto del segretario generale e del Ministro, sembrandomi che il visto del relatore possa bastare per assicurare che sono conformi alle deliberazioni del Consiglio.

Quanto alla tenuta dei registri ed Archivi, credo che l'amministrazione italiana non meriti le censure che sovente le si fanno. Il protocollo generale che trovai adottato solamente nel Belgio ed in Austria, non è indispensabile ove una rigorosa divisione delle materie faciliti il ritrovamento degli atti assegnati ai singoli relatori od alle divisioni. Bensì ritengo vantaggioso un ufficio di copiatura per tutto il Ministero, od almeno per ciascuna divisione, per evitare che gli impiegati debbano essi medesimi trascrivere le proprie minute, il che è contrario al noto principio economico della divisione del lavoro e produce sciupìo di tempo ed aggravio alle finanze.

Crederei inoltre opportuno il sostituire, per quanto è possibile, ai molteplici registri e rubriche, che recano ingombro negli uffizi e richiedono tanto sforzo di impiegati per essere tenuti al corrente, il sistema francese dei casellari per lettera alfabetica, che già fu adottato presso le autorità giudiziarie e presso questo stesso Ministero, per la scoperta dei recidivi, ed avendo dato finora ottimi frutti, ne produrrebbe anche di maggiori, quando ne fosse fatta ovunque volonterosa ed esatta applicazione.

Riassumendo adunque, i miei voti per le riforme nell'amministrazione centrale della giustizia si riducono alla attuazione delle seguenti proposte:

1. Passaggio dell'amministrazione carceraria dal Ministero dell'interno a quello di grazia e giustizia e dei culti;

2. Collegialità in tutti gli affari, tranne i correnti, e conseguentemente sostituzione del sistema dei relatori a quello degli uffici;

3. Distinzione più precisa e graduazione più regolare delle carriere superiore ed inferiore, ammesso in via di eccezione il passaggio dall'una all'altra;

4. Soppressione dell'ultima classe di stipendi a L. 1200;

5. Abolizione del nome di commessi, a cui si potrebbero sostituire le denominazioni di cancelliere e vice-cancelliere, come nell'ordine giudiziario;

6. Introduzione dei casellari in tutti gli affari il cui ordine e rinvenimento possa seguire per ordine alfabetico.

Ordinamento giudiziario.

Non è qui certamente il luogo di discutere le grandi questioni di ordinamento giudiziario, che tanto influiscono sulla retta amministrazione della giustizia e sulla prosperità dello Stato; nè d'altronde io credo opportune le continue mutazioni delle leggi e degli organici, che ingenerano confusione nelle menti e sconforto nei funzionari.

Mi asterrò quindi dall'entrare nell'esame della tanto discussa questione sulla cassazione o terza istanza, e mi limiterò soltanto a far voti per l'unità della magistratura suprema, al fine di togliere l'ingiustificabile coesistenza di quattro Corti di cassazione e di una sezione di revisione a Venezia, persuaso d'altronde che le patriottiche città di Napoli, Torino e Palermo, le quali per l'unità della patria hanno sostenuto ben altri sacrifizi, non vorranno risentirsi soverchiamente della perdita del supremo collegio giudiziario, e che l'illustre curia colà residente non potrà che ottenere vantaggio, se le venga dischiuso un più vasto arringo presso l'unica Corte regolatrice. Rammenterò poi l'osservazione già fatta che la sezione di Cassazione, costituita in Prussia per le provincie renane, offre l'esempio di una Corte di cassazione che decide anche nel merito nei casi in cui il rinvio, senza portare maggior luce sul fatto, non farebbe che recare inutili spese alle parti e perdita di tempo gravissima nella prolazione della sentenza.

Mi permetterò invece richiamare l'attenzione degli uomini competenti sopra alcune proposte, le quali, con lievi modificazioni degli organici esistenti, potrebbero, se non m'illudo, riuscire accette ai funzionari e rendere più spedito e regolare il servizio.

La gerarchia stabilita dalla legge 6 dicembre 1865, quantunque migliorasse in parte quella della legge 13 novembre 1859, non corrisponde ancora pienamente alle esigenze dell'amministrazione ed al principio di rendere i gradi e gli stipendi proporzionati alla responsabilità ed alla difficoltà delle cariche. Infatti, per la legge attuale, i pretori sono di grado e stipendio minore dei giudici di tribunale, ed i presidenti di tribunale e procuratori del re sono inferiori ai consiglieri d'Appello e sostituti procuratori generali, mentre è troppo evidente essere di gran lunga-

più malagevole il dirigere un ufficio anche piccolo, che il sedére membro di un collegio. Di qui la somma difficoltà di scégliere buoni capi, specialmente pei collegi più importanti, e la quasi impossibilità in cui trovasi il Governo di rimuoverli senza loro danno, quando per difetto di energia o di salute o per altri motivi più non sappiano corrispondere alla gravità del loro ufficio. A tutti questi inconvenienti sarebbe rimediato col seguire poi pretori l'esempio della Prussia, ove i giudici singoli formano parte del tribunale nel cui circondario funzionano, e possono, quando sia opportuno, essere a quello richiamati, e coll'introdurre pei capi dei tribunali e delle procure il sistema delle missioni, che diede ottimi frutti nelle provincie meridionali. Che se a ciò ostasse il timore di un aggravio alle finanze, vi sarebbe l'agevole rimedio della creazione di un'ulteriore classe di stipendi, corrispondente alla inferiore, di cui ora sono provveduti i capi dei collegi e delle preture.

Se non che anche quest'ultimo espediente sarebbe per avventura superfluo qualora si provvedesse una volta alla riforma delle circoscrizioni che già troppo a lungo ha formato oggetto di discussioni nella stampa, di voti delle Commissioni del bilancio e di sgomento ai poveri magistrati che da più anni sono oppressi dalla minaccia della disponibilità, e non possono quindi dare alcun assetto stabile ai loro interessi ed alle loro famiglie, onde s'ingenera in essi grave malcontento e conseguente rilassatezza nell'adempimento dei loro uffizi.

Io credo che di gran lunga si esagerino le difficoltà di tale riforma ed il timore di malcontento nelle popolazioni per la soppressione dei centri giudiziari, dacchè esse hanno mostrato di saper tollerare con patriottica abnegazione oneri e privazioni di gran lunga maggiori. Ma anche questo malcontento potrebbe ridursi a minori proporzioni adottando il sistema prussiano delle Deputazioni giudiziarie, le quali in certi giorni fissi di ciascun mese potrebbero recarsi a rendere giustizia nelle località dove la distanza da altri centri giustificasse un tale provvedimento, senza rendere necessaria la presenza costante di un giudice, condannato a vivere nell'ozio e nella solitudine. Un siffatto sistema è adottato pure presso qualche pretura del Veneto con buon successo.

Aumentandosi peraltro il territorio delle preture sarebbe indispensabile che almeno le più importanti fossero provvedute di aggiunti o vice-pretori stipendiati, escludendo gli avvocati e notai del luogo, che per la natura stessa del loro ufficio non possono dare guarentigia di imparzialità nella decisione delle cause.

La circoscrizione giudiziaria dovrebbe certamente essere coordinata all'amministrativa, ma non credo utile ridurre i tribunali ai soli provinciali, essendovi in Italia molte città le quali, senza essere capoluoghi di provincia, devono per la loro importanza rimanere sede di un collegio giudiziario.

Colla soppressione delle sezioni di Corte di appello, colla riduzione dei tribunali al numero di cento e colla soppressione di un terzo delle preture ed introduzione delle Deputazioni giudiziarie, si potrebbe, a parer mio, raggiungere una rilevante economia, colla quale migliorare le poco liete condizioni della magistratura inferiore. Ma questa soppressione non vuolsi fare ad un tratto, sibbene gradatamente, in modo che al verificarsi di vacanze si scemi a poco a poco il personale dei collegi destinati a scomparire, i quali siano poi chiusi in un giorno da stabilirsi di caso in caso, applicandosi il personale, che tuttora rimanesse, a quei collegi od uffici ai quali il circondario fosse aggregato. Per tal modo si eviterebbe una scossa troppo violenta nell'amministrazione della giustizia e non si recherebbe alcun danno ai funzionari, i quali anzi potrebbero ottenere residenze più comode e gradite.

Gli stipendi sono quasi in tutti gli Stati ripartiti in più classi per lo stesso grado, ma per la loro assegnazione esiste un duplice sistema. Il primo è quello di concedere gli aumenti per località, come avviene in Francia e nel Belgio, e come era in uso nelle antiche provincie, in Toscana ed anche nelle provincie meridionali pei giudici di circondario. Il secondo è quello dell'anzianità o delle graduatorie, adottato nel regno d'Italia. In Prussia ed in Austria è in vigore un sistema misto di località ed anzianità, il quale potrebbe produrre buoni risultati, specialmente se alcuni aumenti si dessero non come stipendio, ma come assegno locale di residenza.

Il sistema degli stipendi puramente locali, sebbene si presenti giusto in teoria, non è in pratica scevro di serii inconvenienti. A sostegno del medesimo si adduce che la vita e l'abitazione nelle grandi città importa un dispendio di gran lunga maggiore che nei piccoli centri. Ma d'altra parte in molti di questi ultimi si verifica il fatto che per la scarsità di abitazioni civili e di taluni generi indispensabili ad una vita alquanto agiata, e per la poco lodevole usanza di rincarare ogni cosa ai forestieri (e tali pur troppo sono sempre riguardati in alcune provincie gli italiani oriundi di altre), i funzionari devono sopportare dispendio maggiore di quelli residenti nelle città più cospicue, senza calcolare la privazione dei comodi sociali, e la necessità di dover mantenere altrove i figli per l'educazione ed istruzione.

Chiunque sia per poco pratico dell'amministrazione italiana comprenderà quindi di leggieri come il Governo non possa mai essere imbarazzato a trovare funzionari che si adattino a ricevere destinazione nelle grandi città, come Firenze, Napoli, Torino, Palermo, Milano, ecc., ma sia anzi di continuo bersagliato da istanze di quelli che domandano esservi tramutati.

Inoltre il sistema degli stipendi locali produce l'altro inconveniente gravissimo che, non potendo i funzionari conseguire un aumento di classe senza cambiare di luogo, si moltiplicano a dismisura i tramutamenti con grave disagio delle loro famiglie e danno del pubblico servizio.

Nel sistema degli stipendi per anzianità, questa può calcolarsi sul complesso dei funzionari del regno, o per distretti di Corte d'appello. Il primo modo è adottato in Prussia pei funzionari delle Corti e dei tribunali superiori; il secondo nello stesso regno pei funzionari dei tribunali di prima istanza, ed in Austria per tutti. In Italia, dove è suprema necessità politica il compiere in tutti gli ordini quella unificazione che già si è ottenuta nei Ministeri e nell'esercito, io reputo non doversi seguire altro modo di calcolare l'anzianità che quello della graduatoria unica e generale. Soltanto in questo modo spariranno le differenze di Magistratura napolitana, toscana, veneta, ecc., le quali costituiscono un'ingiustizia ed un ostacolo alla unità della giurisprudenza, che è tanta parte dell'unità nazionale.

Il principio dell'anzianità unica venne riconosciuto in massima dalla legge 6 dicembre 1865, ma nelle disposizioni transitorie fu stabilito che le presenti graduatorie, divise secondo i riordinamenti giudiziari successivamente avvenuti, dovessero mantenersi fino alla loro lenta estinzione, e che i funzionari continuassero a figurare nelle medesime anche in caso di tramutamento in provincie il cui riordinamento sia avvenuto in epoca diversa. Questa disposizione, la quale produsse nella pratica applicazione incredibili imbarazzi ed è fonte inesauribile di reclami, era diretta ad evitare le difficoltà che si supponevano dover nascere dalla fusione in una sola delle diverse graduatorie regionali. Tali difficoltà scompariscono invece quasi affatto quando sia stabilita esattamente, con opportuni criteri, la parificazione dei gradi fra le Magistrature dei diversi Stati in cui era divisa l'Italia. La formazione della graduatoria diventa allora una semplice operazione di confronto di date, e può eseguirsi da qualunque impiegato esatto ed intelligente. Ma poichè appunto nella indicazione delle date sono frequentissimi gli errori, derivanti in massima parte da erronee indicazioni somministrate dagli stessi funzionari, così sarebbe indispensabile comunicare le graduatorie, prima di sanzionarle definitivamente, agli interessati, con facoltà di presentare i loro reclami, ed approvate che sieno pubblicarle colle stampe, come si fa negli annuari giudiziari di Prussia.

Resta a vedersi se, anzichè attribuire gli aumenti di stipendio per anzianità, non si possa concederli a misura di un determinato numero di anni di servizio, come è in uso pel personale insegnante. Questo modo avrebbe il vantaggio della certezza, e toglierebbe l'inquietudine perpetua da cui ora sono agitati i funzionari, dacchè ciascuno potrebbe calcolare il tempo in cui otterrà un aumento di stipendio, qualora non sia stato promosso di grado, e si regolerà di conformità nella sua azienda familiare. Esso fu proposto nella Commissione creata nell'anno 1865 per rivedere la legge sull'ordinamento giudiziario, ma non attuato per le difficoltà che potrebbero derivarne nella formazione del bilancio passivo. Agli uomini di finanza il decidere se queste possano essere superate, io mi limito ad esprimerne il voto, persuaso che l'attuazione sarebbe nell'interesse della magistratura.

Quanto alle promozioni di grado, queste in tutti gli Stati si fanno dai capi della magistratura, o sopra loro proposta. Anche in Italia ciò è prescritto dal regolamento generale giudiziario, ma in pratica si verifica l'inconveniente, che non essendo le anzianità calcolate per distretti di Corte di appello, e dovendo i capi delle magistrature restringere le proposte al personale rispettivamente da essi dipendente, si produce una disuguaglianza di trattamento, onde deriva che in alcune provincie la magistratura abbia avuto la fortuna di rapidissimi avanzamenti, mentre in altre rimase stazionaria con grave scoraggiamento dei membri che vi appartengono. A ciò può rimediarsi qualora le promozioni si facciano dal Ministero di ufficio, scegliendo a norma dell'anzianità generale i funzionari più capaci e disposti ad accettare le residenze che loro fossero offerte. Ma qui nasce un'altra difficoltà, sia perchè per la configurazione geografica d'Italia, e per la differenza di climi e di abitudini, non è agevole trovare funzionari pronti ad accettare promozioni in qualunque parte del regno, sia perchè viene menomata, se non tolta, quella influenza che i capi locali desiderano giustamente di esercitare sulla carriera dei loro dipendenti, e che è indispensabile per conservare il prestigio della loro autorità.

A me parrebbe che tutti gl'inconvenienti si potrebbero evitare coll'introdurre il sistema dei concorsi, che è adottato in Austria per la magistratura ed in Italia nelle altre amministrazioni e specialmente in quella dell'istruzione pubblica. Gli avvisi dovrebbero pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* e le istanze presentarsi entro un determinato tempo ai primi presidenti o procuratori generali del distretto in cui avviene la vacanza, i quali avrebbero così il mezzo di fare le proposte loro demandate dai regolamenti, scegliendo non più fra i soli funzionari da essi dipendenti, ma fra tutti quelli che aspirano al posto vacante.

Attuato questo sistema ed introdotta la trattazione collegiale nel Ministero, le nomine si farebbero con tutta maturità e cognizione di causa e cesserebbe ogni sospetto di parzialità e di influenze extra-legali.

Pertanto le proposte che crederei più utili per modificazione dell'ordinamento giudiziario sarebbero le seguenti:

1° Riforma delle circoscrizioni coll'introduzione di una suprema magistratura unica, colla soppressione graduale delle sezioni di Corti d'appello e di alcuni tribunali e preture, e colla introduzione delle Deputazioni giudiziarie per le udienze in alcuni luoghi ove non risiede pretura;

2° Modificazione della gerarchia col pareggio dei pretori ai giudici di tribunale, e dei presidenti di tribunale e procuratori del Re ai consiglieri e sostituti procuratori generali di Corte d'appello;

3° Vice-pretori od aggiunti di pretura stipendiati dallo Stato;

4° Formazione immediata della graduatoria unica e generale per tutti i funzionari del regno, ovvero stipendio aumentabile in ragione degli anni di servizio nel grado;

5° Attuazione del sistema dei concorsi per le promozioni.

E qui pongo fine alla relazione, chiedendo venia alla S. V. illustrissima se per avventura avessi oltrepassato i confini dell'incarico di cui sono stato onorato; ma ebbi unicamente di mira di richiamare l'attenzione degli uomini competenti sulle questioni di ordinamento amministrativo e giudiziario, che sono vitali nelle presenti condizioni del paese. Bisogno supremo dell'Italia si è una buona amministrazione e questa può ottenersi soltanto allorchè i funzionari siano tranquilli del presente, e fidenti nell'avvenire.

Firenze, 30 novembre 1867.

GIUSEPPE HAIMANN
Capo-sezione nel Ministero di grazia e giustizia e dei culti.

FRANCESCO BARBERIS, *gerente*.

FIRENZE — Tipogr. EREDI BOTTA
via del Castellaccio.